

D.Lgs. 26/03/2001, n. 151**Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53****Pubblicato nella Gazz. Uff 26 aprile 2001, n. 96, S.O.****Art. 42. Riposi e permessi per i figli con handicap grave(legge 8 marzo 2000, n. 53, articoli 4 , comma 4-bis, e 20)****In vigore dal 13 agosto 2022**

1. Fino al compimento del terzo anno di vita del bambino con handicap in situazione di gravità e in alternativa al prolungamento del periodo di congedo parentale, si applica l' *articolo 33, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 104* , relativo alle due ore di riposo giornaliero retribuito.

2. Il diritto a fruire dei permessi di cui all' *articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104* , e successive modificazioni, è riconosciuto, in alternativa alle misure di cui al comma 1, ad entrambi i genitori, anche adottivi, del bambino con handicap in situazione di gravità, che possono fruirne alternativamente, anche in maniera continuativa nell'ambito del mese. (76)

[3. Successivamente al raggiungimento della maggiore età del figlio con handicap in situazione di gravità, la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre hanno diritto ai permessi di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Ai sensi dell'articolo 20 della legge 8 marzo 2000, n. 53, detti permessi, fruibili anche in maniera continuativa nell'ambito del mese, spettano a condizione che sussista convivenza con il figlio o, in assenza di convivenza, che l'assistenza al figlio sia continuativa ed esclusiva. (77)]

4. I riposi e i permessi, ai sensi dell' *articolo 33, comma 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104* , possono essere cumulati con il congedo parentale ordinario e con il congedo per la malattia del figlio.

5. Il coniuge convivente di soggetto con disabilità in situazione di gravità, accertata ai sensi dell' *articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104* , ha diritto a fruire del congedo di cui all' *articolo 4, comma 2, della legge 8 marzo 2000, n. 53* , entro trenta giorni dalla richiesta. Al coniuge convivente sono equiparati, ai fini della presente disposizione, la parte di un'unione civile di cui all' *articolo 1, comma 20, della legge 20 maggio 2016, n. 76* , e il convivente di fatto di cui all' *articolo 1, comma 36, della medesima legge* . In caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente o della parte di un'unione civile o del convivente di fatto, hanno diritto a fruire del congedo il padre o la madre anche adottivi; in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti del padre e della madre, anche adottivi, ha diritto a fruire del congedo uno dei figli conviventi; in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti dei figli conviventi, ha diritto a fruire del congedo uno dei fratelli o delle sorelle conviventi; in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti di uno dei fratelli o delle sorelle conviventi, ha diritto a fruire del congedo il parente o l'affine entro il terzo grado convivente. Il diritto al congedo di cui al presente comma spetta anche nel caso in cui la convivenza sia stata instaurata successivamente alla richiesta di congedo. (75) (79) (80)

5-bis. Il congedo fruito ai sensi del comma 5 non può superare la durata complessiva di due anni per ciascuna persona portatrice di handicap e nell'arco della vita lavorativa. Il congedo è accordato a condizione che la persona da assistere non sia ricoverata a tempo pieno, salvo che, in tal caso, sia richiesta dai sanitari la presenza del soggetto che presta assistenza. Il congedo ed i permessi di cui *articolo 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992* non possono essere riconosciuti a più di un lavoratore per l'assistenza alla stessa persona. Per l'assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità, i diritti sono riconosciuti ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente, ma negli stessi giorni l'altro genitore non può fruire dei benefici di cui all' *articolo 33, commi 2 e 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104* , e *33, comma 1, del presente decreto* . (78)

5-ter. Durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento, e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa; l'indennità e la contribuzione figurativa spettano fino a un importo complessivo massimo di euro 43.579,06 annui per il congedo di durata annuale. Detto importo è rivalutato annualmente, a decorrere dall'anno 2011, sulla base della variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. L'indennità è corrisposta dal datore di lavoro secondo le modalità previste per la corresponsione dei trattamenti economici di maternità. I datori di lavoro privati, nella denuncia contributiva, detraggono l'importo dell'indennità dall'ammontare dei contributi previdenziali dovuti all'ente previdenziale competente. Per i dipendenti dei predetti datori di lavoro privati, compresi quelli per i quali non è prevista l'assicurazione per le prestazioni di maternità, l'indennità di cui al presente comma è corrisposta con le modalità di cui all' *articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663* , convertito, con modificazioni, dalla *legge 29 febbraio 1980, n. 33* . (78)

5-quater. I soggetti che usufruiscono dei congedi di cui al comma 5 per un periodo continuativo non superiore a sei mesi hanno diritto ad usufruire di permessi non retribuiti in misura pari al numero dei giorni di congedo ordinario che avrebbero maturato nello stesso arco di tempo lavorativo, senza riconoscimento del diritto a contribuzione figurativa. (78)

5-quinquies. Il periodo di cui al comma 5 non rileva ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto. Per quanto non espressamente previsto dai commi 5, 5-bis, 5-ter e 5-quater si applicano le disposizioni dell' *articolo 4, comma 2, della legge 8 marzo 2000, n. 53* . (78)

6. I riposi, i permessi e i congedi di cui al presente articolo spettano anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto.

(75) Comma modificato dall' *art. 3, comma 2, lett. a) e b)*, *D.Lgs. 23 aprile 2003, n. 115*, a decorrere dal 28 maggio 2003, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 11, comma 1 del predetto D.Lgs. 115/2003*, dall' *art. 3, comma 106, L. 24 dicembre 2003, n. 350*, a decorrere dal 1° gennaio 2004 e dall' *art. 1, comma 1266, L. 27 dicembre 2006, n. 296*, a decorrere dal 1° gennaio 2007. Successivamente, il presente comma è stato sostituito dall' *art. 4, comma 1, lett. b)*, *D.Lgs. 18 luglio 2011, n. 119*, che ha sostituito l'originario comma 5 con gli attuali commi da 5 a 5-quinquies. Infine, il presente comma è stato così sostituito dall' *art. 2, comma 1, lett. n)*, *D.Lgs. 30 giugno 2022, n. 105*.

(76) Comma sostituito dall' *art. 24, comma 2, lett. a)*, *L. 4 novembre 2010, n. 183*. Successivamente, il presente comma è stato così sostituito dall' *art. 4, comma 1, lett. a)*, *D.Lgs. 18 luglio 2011, n. 119*.

(77) Comma abrogato dall' *art. 24, comma 2, lett. b)*, *L. 4 novembre 2010, n. 183*.

(78) Comma inserito dall' *art. 4, comma 1, lett. b)*, *D.Lgs. 18 luglio 2011, n. 119*, che ha sostituito l'originario comma 5 con gli attuali commi da 5 a 5-quinquies.

(79) La Corte costituzionale, con sentenza 3 - 18 luglio 2013, n. 203 (Gazz. Uff. 24 luglio 2013, n. 30, 1^a Serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui non include nel novero dei soggetti legittimati a fruire del congedo ivi previsto, e alle condizioni ivi stabilite, il parente o l'affine entro il terzo grado convivente, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti degli altri soggetti individuati dalla disposizione impugnata, idonei a prendersi cura della persona in situazione di disabilità grave. Successivamente, la stessa Corte, con sentenza 7 novembre-7 dicembre 2018, n. 232 (Gazz. Uff. 12 dicembre 2018, n. 49 - Prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui non include nel novero dei soggetti legittimati a fruire del congedo ivi previsto, e alle condizioni stabilite dalla legge, il figlio che, al momento della presentazione della richiesta del congedo, ancora non conviva con il genitore in situazione di disabilità grave, ma che tale convivenza successivamente instauri, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente, del padre e della madre, anche adottivi, dei figli conviventi, dei fratelli e delle sorelle conviventi, dei parenti o affini entro il terzo grado conviventi, legittimati a richiedere il beneficio in via prioritaria secondo l'ordine determinato dalla legge.

(80) La Corte costituzionale, con sentenza 3 - 18 luglio 2013, n. 203 (Gazz. Uff. 24 luglio 2013, n. 30, 1^a Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 42, comma 5, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 4, 29, 32, 35 e 118, quarto comma, della Costituzione, nella parte in cui «in assenza di altri soggetti idonei, non consente ad altro parente o affine convivente di persona con handicap in situazione di gravità, debitamente accertata, di poter fruire del congedo straordinario». La stessa Corte con successiva ordinanza 18 - 22 novembre 2012, n. 280 (Gazz. Uff. 27 novembre 2013, n. 48, 1^a Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 42, comma 5, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3 e 32, primo comma, della Costituzione.